



**REGIONE
PIEMONTE**

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 153

Adunanza 17 ottobre 2016

L'anno duemilasedici il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 10:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

(Omissis)

D.G.R. n. 8 - 4053

OGGETTO:

Individuazione delle modalita' di affidamento dei servizi ferroviari regionali ai sensi della DGR n. 38-3346 del 23 maggio 2016. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di affidamento.

A relazione dell' Assessore BALOCCO:

Premesso che:

con deliberazione n. 38-3346 del 23 maggio 2016, la Giunta regionale ha modificato la DGR n. 1-528 del 4 novembre 2014, prevedendo per l'affidamento del servizio ferroviario regionale, i seguenti lotti:

- Lotto A: Servizio ferroviario Metropolitano comprendente tutti i treni classificati Sfm per una produzione di circa 6,3 M di chilometri/annui;

- Lotto B: Servizio ferroviario comprendente tutti gli altri treni regionali, suddiviso nei seguenti ambiti:

- Ambito B1 - treni regionali veloci - costituito da tutti i treni classificati RV più quelli svolti sulle linee Chivasso – Ivrea e Santhià – Biella;
- Ambito B2 - treni trasferibili nei contratti delle Regioni limitrofe mediante accordi;
- Ambito B3 - treni regionali per bacini integrati ferro - gomma;

ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 recante "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" all'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) sono state conferite le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale e che la medesima è pertanto competente in materia di affidamento dei relativi servizi;

in qualità di ente aderente all'AMP, con DGR n. 48-1927 del 27.07.2015, la Regione ha delegato al consorzio la funzione di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse

regionale e locale e successivamente, con Convenzione Rep. n. 222-015 del 03.08.2015, ha trasferito alla medesima la titolarità e la gestione del Contratto di servizio in essere fra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A.;

l'AMP, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, aveva già provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea gli Avvisi di pre-informazione:

- per il lotto A, Servizio ferroviario metropolitano (coincidente col lotto 1 di cui alla DGR n. 1-528 del 4 novembre 2014), in data 2 gennaio 2016,
- per i restanti servizi, coincidenti con l'attuale lotto B (precedentemente rientranti nei lotti 2 e 3), in data 28 febbraio 2015;

a seguito di tali avvisi l'AMP ha dichiarato di avere ricevuto alcune manifestazioni di interesse da parte di società ferroviarie certificate;

con la suddetta deliberazione n. 38-3346 del 23 maggio 2016, la Giunta regionale, inoltre:

- richiedeva ad AMP il progetto di servizio sulla base dei nuovi lotti individuati e di valutare eventuali proposte di affidamenti diretti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento (CE) 1370/2007 pervenute da parte di imprese ferroviarie certificate, quale riferimento per indirizzare la scelta verso l'affidamento diretto dei servizi o mediante gara ad evidenza pubblica;

- prevedeva che sulla base delle indicazioni derivanti dal progetto di servizio e delle valutazioni delle eventuali offerte pervenute da imprese ferroviarie certificate, la Giunta Regionale, su proposta della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica con successivo provvedimento provvedesse all'individuazione delle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi.

Dato atto che:

l'AMP, in attuazione della suddetta deliberazione, ha trasmesso alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica il progetto di servizio in via definitiva in data 22.09.2016 con nota prot. n. 8459/2016 (agli atti della medesima Direzione);

il progetto prevede un'articolazione temporale delle procedure di affidamento assicurando piena continuità nell'erogazione dei servizi anche attraverso la prosecuzione con diverse modalità dei contratti in corso;

come si evince dal progetto, l'AMP ritiene opportuno, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale per la definizione dei livelli adeguati di servizio e il miglioramento dei livelli di offerta e qualità, nonché gli obiettivi di integrazione e competitività, consolidare la struttura portante del trasporto pubblico regionale, costituita dalla rete dei Regionali Veloci e dal SFM, nei suoi sviluppi a breve/medio periodo. Ritiene, altresì, che, contestualmente al consolidamento dei suddetti ambiti, sarà possibile procedere all'espletamento delle gare integrate ferro-gomma;

l'AMP, anche in considerazione delle manifestazioni di interesse pervenute, ha pertanto indicato alla Direzione regionale competente le seguenti modalità operative:

- 1) prevedere, nelle more del completamento delle procedure di affidamento, un periodo di gestione transitoria con gli attuali gestori;
- 2) definire contestualmente:
 - a. per il lotto relativo al servizio ferroviario metropolitano e per il lotto relativo al servizio ferroviario regionale - ambito treni regionali veloci - il programma di subentro e di miglioramento della qualità del servizio a fronte di un affidamento diretto di lunga durata alle aziende interessate nel rispetto delle disposizioni dell'art 5 comma 6 e dell' art. 4 comma 3 del citato Regolamento, valutando altresì, per quest'ultimo ambito, la possibilità della sua integrazione con volumi aggiuntivi di

servizi funzionali o gestionalmente integrabili, anche già individuati come suscettibili di trasferimento ai contratti di altre regioni;

- b. per il lotto relativo ai servizio ferroviario regionale – ambito servizi suscettibili di efficientamento attraverso la gestione integrata con i servizi di trasporto pubblico locale su gomma - le procedure per l'affidamento mediante gare integrate ferro/gomma che prevedano l'estrapolazione dai contratti in essere dei servizi ferroviari e l'affidamento ai nuovi gestori dei servizi integrati;

la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, ritiene che il progetto presentato dall'AMP sia in grado di assicurare, nel breve e medio periodo, il miglioramento della qualità dei servizi senza soluzione di continuità nell'erogazione degli stessi;

al fine di dare attuazione al punto 1) delle indicazioni pervenute dall'AMP è stata avviata dalla Regione e dall'AMP una trattativa con Trenitalia S.p.A. che ha portato alla definizione di un Protocollo d'Intesa da stipulare tra le parti, il cui schema è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra si ritiene opportuno:

- recepire le indicazioni dell'AMP, di cui al progetto trasmesso con la succitata nota prot. n. 8459/2016, relative alle modalità di affidamento dei servizi ferroviari regionali;
- approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con AMP e Trenitalia S.p.A. per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di affidamento;
- dare mandato all'AMP affinché proceda a definire le condizioni per cui i servizi ferroviari attualmente affidati al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. abbiano scadenza coincidente con quella che sarà indicata per i servizi ferroviari affidati a Trenitalia S.p.A.;
- dare disposizioni all'AMP affinché provveda, a seguito della sottoscrizione del suddetto Protocollo, a modificare le comunicazioni rese all'Unione europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 non conformi a quanto previsto nel Protocollo stesso.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

visti:

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- la l.r. 1/2000 s.m.i.;
- la DGR n. 1-528 del 4 novembre 2014;
- la DGR n. 48-1927 del 27.07.2015;
- la DGR n. 38-3346 del 23 maggio 2016;
- la nota AMP prot. n. 8459/2016 del 22.09.2016;

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di recepire le indicazioni dell'AMP, di cui al progetto trasmesso con la succitata nota prot. n. 8459/2016, relative alle modalità di affidamento dei servizi ferroviari regionali;
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con AMP e Trenitalia S.p.A. per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di affidamento;

- di dare mandato all'AMP affinché proceda a definire le condizioni per cui i servizi ferroviari attualmente affidati al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. abbiano scadenza coincidente con quella che sarà indicata per i servizi ferroviari affidati a Trenitalia S.p.A.;
- di stabilire che l'AMP provveda, a seguito della sottoscrizione del suddetto Protocollo, a modificare le comunicazioni rese all'Unione europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 non conformi a quanto previsto nel Protocollo stesso;
- di demandare all'Assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa con AMP e Trenitalia S.p.A. autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 17 ottobre 2016.

cr/CA

14/10/2016

8-1053 17-10-2016
C. [signature]



Bozza di lavoro

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO
FERROVIARIO REGIONALE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO .**

TRA

la **Regione Piemonte** (c.f. 80087670016), di seguito, per brevità, denominata
"Regione" nella persona del _____, nato/a a _____
il _____, domiciliato/a per la carica presso la sede della _____ in _____ -
10121 Torino

L'**Agenzia della Mobilità Piemontese** di seguito "Agenzia", , (codice fiscale
n.97639830013), rappresentata dal _____, nato a _____, il _____
domiciliato per la carica in Torino, via Belfiore 23/C (di seguito, per brevità,
denominata "Agenzia").

E

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in
Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale
sociale Euro 1.654.464.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al n. 0540151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente
accordo nella persona di _____ (di seguito, per brevità, denominata
"Trenitalia").



Di seguito denominate “Parti” con riferimento a Regione, Agenzia e Trenitalia;
“Contraenti” con riferimento ad Agenzia e Trenitalia.

PREMESSO CHE:

1. la Regione Piemonte e Trenitalia hanno sottoscritto, in data 28.06.2011, il contratto di servizio rep. n. 16255 per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale e che la titolarità del contratto medesimo e la sua gestione è stata trasferita all’ Agenzia con convenzione sottoscritta in data 31.07.2015 (rep. n. 222-015 del 3 agosto 2015) giuste le previsioni della DGR n.48-1927 del 27 luglio 2015;
2. l’Agenzia e Trenitalia hanno sottoscritto, in data 28.06.2011, l’omologo contratto di servizio rep. n. 165 per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale;
3. la Regione, con DGR n.1-528 del 4 novembre 2014, modificata con DGR n.38-3346 del 23 maggio 2016, ha approvato le linee strategiche propedeutiche all’avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi ferroviari piemontesi, prevedendo l’affidamento di distinti lotti, riguardanti, il primo, il servizio ferroviario metropolitano e, il secondo, il servizio ferroviario regionale, a sua volta suddiviso in tre ambiti riferiti rispettivamente ai treni regionali veloci, ai treni suscettibili di trasferimento ai contratti di altre regioni ed ai treni diversi dai precedenti suscettibili di efficientamento attraverso la gestione integrata con i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, nell’ambito dei bacini territoriali di riferimento;
4. ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, recante “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” all’Agenzia sono state conferite le funzioni trasferite o delegate in materia di

trasporto pubblico locale e che la medesima è pertanto competente in materia di affidamento dei relativi servizi;

5. sia il contratto ora di titolarità dell'Agenzia, che il contratto sub 2, sottoscritti con decorrenza dall' 1 gennaio 2011 per la durata di anni sei, ed in scadenza il prossimo 31 dicembre 2016, possono proseguire dopo tale periodo, previo accordo tra le parti, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico ed il completamento delle procedure di affidamento;
6. è obiettivo della Regione, valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale e le sue connessioni con i servizi di trasporto automobilistico e sviluppare un livello sempre più elevato di qualità dei servizi;
7. la DGR n.38-3346 del 23 maggio 2016, in linea con le precedenti decisioni della Giunta regionale, ha posto l'attenzione sulle priorità legate ai principi di integrazione dei sistemi di trasporto e di massima contendibilità dei lotti da affidare;
8. tali principi hanno trovato puntuale elaborazione nel progetto di servizio presentato dall'Agenzia su richiesta della Giunta regionale. Il progetto prevede un'articolazione temporale delle procedure di affidamento assicurando piena continuità nell'erogazione dei servizi anche attraverso la prosecuzione con diverse modalità dei contratti in corso;
9. il progetto di servizio presentato dall'Agenzia ha previsto di proseguire l'affidamento, attraverso un "contratto ponte", dei servizi ferroviari e di definire successivamente al suo avvio l'affidamento diretto di lunga durata per il servizio dei treni regionali veloci del servizio ferroviario regionale a fronte di adeguato programma di miglioramento della qualità del servizio stesso e di procedere con l'affidamento mediante gare integrate dei servizi integrati ferro-gomma. Per quanto riguarda il servizio ferroviario metropolitano, la delibera del CDA dell'Agenzia 27/2015 *"Approvazione dello schema di pre-informazione di affidamento diretto del contratto di*

servizio ferroviario relativo al SFM Torino – “Bacino Metropolitano”” così disponeva al comma 1) di “*approvare il testo dell’Avviso di pre-informazione della procedura di affidamento diretto del contratto dei servizi di trasporto ferroviario afferenti al lotto 1 SFM Torino: “bacino metropolitano” sulla base del Formulario standard per la notifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1370/2007, da pubblicare un anno prima dall’affidamento del contratto di servizio nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*” e al comma 4) “*di avviare con le società Trenitalia S.p.A. e G.T.T. S.p.A., attuali gestori dei servizi ricompresi nel bacino metropolitano, le attività negoziali propedeutiche alla definizione dei contenuti del contratto di servizio*”; in seguito la Regione, tramite l’Agenzia, in data 02/01/2016 ha pubblicato, ai sensi dell’art 7 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1370/2007, l’impegno ad affidare direttamente il servizio ferroviario metropolitano, ai sensi dell’art.5 paragrafo 6 del citato Regolamento;

10. le parti hanno concordato le condizioni tecniche, economiche e finanziarie per la prosecuzione dei contratti di servizio nei diversi ambiti considerati i cui contenuti generali vengono approvati con la sottoscrizione della presente intesa ed hanno, in particolare, convenuto:
- a) sulla prosecuzione dell’affidamento dei servizi ferroviari, per i diversi lotti e ambiti considerati, per tre anni, prorogabili a quattro, attraverso la sottoscrizione di un apposito “contratto ponte”;
 - b) per il servizio ferroviario metropolitano si rimanda a quanto riportato al precedente punto 9;
 - c) che qualora si raggiunga l’intesa su un adeguato programma di miglioramento e sviluppo dei servizi e degli investimenti, la Regione e l’Agenzia si impegnano, entro il 31 dicembre 2017, con le modalità di cui all’art.5, paragrafo 6 del Regolamento, ad affidare a Trenitalia il servizio dei treni regionali veloci del servizio ferroviario regionale valutando, altresì, la possibilità della sua integrazione con volumi aggiuntivi di servizi funzionali o gestionalmente

integrabili, anche già individuati come suscettibili di trasferimento ai contratti di altre regioni;

11. le Parti concordano sull'adozione dall'anno 2018 di un nuovo sistema di gestione contrattuale (aderente ai principi di cui al Regolamento CE 1370/2007 ed alle indicazioni fornite dall'Autorità dei Trasporti) che prevede l'elaborazione di un apposito Piano Economico Finanziario da confrontarsi anno per anno con il consuntivo della gestione risultante dal Conto Economico Regionale;
12. con DGR n. _____ del _____ la Regione ha approvato la sottoscrizione del seguente protocollo d'intesa;
13. con provvedimento _____ l'Agenzia ha anch'essa approvato la sottoscrizione del seguente protocollo d'intesa;
14. con provvedimento _____ Trenitalia ha anch'essa approvato la sottoscrizione del seguente protocollo d'intesa.

Tutto ciò premesso,

le Parti con la presente Intesa intendono condividere le predette modalità di affidamento del servizio a Trenitalia nonché regolamentare sin da subito alcuni principali elementi del relativo contratto di servizio;

Articolo 1 Premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito "Intesa").


Articolo 2 Contratto di servizio

1. Il contratto di servizio (di seguito Cds) disciplinerà, unitariamente, le modalità di esecuzione delle prestazioni di trasporto ferroviario di interesse regionale rese da Trenitalia sulle relazioni di traffico di competenza della Regione Piemonte di cui ai Contratti di Servizio citati in premessa ai nn. 1 e 2.
2. Il Cds conterrà l'esplicito impegno dei Contraenti a perseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale,

per la definizione dei livelli adeguati di servizio ed il miglioramento dei livelli di offerta e qualità.

Articolo 3 Durata del contratto di servizio

1. Il Cds ha durata triennale, per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019, quale prosecuzione dei contratti di servizio sottoscritti in data 28/06/2011.
2. La durata dell'atto di rinnovo si estenderà, al fine di evitare il rischio di interruzioni del servizio automaticamente – su comunicazione della Regione da presentarsi almeno dodici mesi prima della scadenza contrattuale – per un ulteriore anno, sino al 31.12.2020, agli stessi patti e condizioni qualora alla data del 31.12.2018 non risulti ancora individuato il nuovo affidatario o non sia possibile l'effettivo avvio dei servizi da parte dell'aggiudicatario in data 01.01.2020.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Regione, tramite l'Agenzia, in data 2 gennaio 2016 ha reso nota, ai sensi dell'art 7 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1370/2007, l'intenzione di procedere all'affidamento diretto del servizio ferroviario metropolitano, ai sensi dell'art.5 paragrafo 6, del citato Regolamento. In conseguenza della nuova assegnazione di tali servizi il corrispettivo del Cds sarà ridotto dell'importo corrispondente.
4. Entro il 31 dicembre 2017, qualora le parti raggiungano l'intesa su un adeguato programma di miglioramento e sviluppo dei servizi e degli investimenti, la Regione e l'Agenzia si impegnano, con le modalità di cui all'art.5, comma 6 del Regolamento, ad affidare a Trenitalia il servizio dei treni regionali veloci del servizio ferroviario regionale, valutando altresì la possibilità della sua integrazione con volumi aggiuntivi di servizi funzionali o gestionalmente integrabili – anche già individuati quali suscettibili di trasferimento ai contratti di altre regioni – per una produzione complessiva fino a 10 milioni di treni*km. Il nuovo contratto verrà affidato nel rispetto della durata massima stabilita dal Regolamento (CE) n.1370/2007 e tenuto




conto dell'entità degli investimenti. In conseguenza della nuova assegnazione di tali servizi il corrispettivo del Cds sarà ridotto dell'importo corrispondente.

5. Nel periodo di validità del Cds l'Agenzia potrà procedere all'affidamento dei servizi integrati ferro-gomma di cui alla DGR n.38-3346 del 23 maggio con un preavviso di almeno sei mesi prima del primo cambio orario con servizi svolti dall'eventuale nuovo aggiudicatario. In conseguenza della nuova assegnazione di tali servizi il corrispettivo del Cds sarà ridotto dell'importo corrispondente.

Articolo 4 Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per l'anno 2017, valgono le condizioni tutte di cui ai precedenti Contratti di servizio 2011 – 2016 citati in premessa ai numeri 1 e 2.
2. Al fine di aderire ai principi di cui al Regolamento CE 1370/07 ed alla deliberazione n. 49/2015 dell'Autorità dei Trasporti le Parti concordano sull'esigenza di adottare, a partire dal 1° gennaio 2018, un nuovo sistema di determinazione e fatturazione del corrispettivo contrattuale sulla base di un Piano Economico Finanziario (PEF) annuale, da confrontarsi annualmente con il consuntivo annuale CER (Conto economico regionale).
3. L'ammontare del corrispettivo del Cds è determinato al netto dei proventi tariffari e da qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico affidato, tiene conto di tutte le agevolazioni tariffarie già previste e sarà annualmente determinato al netto delle eventuali penali, misure di mitigazione delle penali e premialità.
4. L'ammontare lordo annuo del corrispettivo del Cds per lo svolgimento dei servizi di trasporto e dei servizi connessi per l'anno 2017 è determinato sulla base del corrispettivo del 2015 al lordo delle detrazioni e delle penali applicate, oltre iva, a fronte di un volume complessivo di servizio pari a circa 18 milioni di treni*km e dei servizi accessori connessi.



5. La Regione e l'Agenzia si impegnano a compensare ogni eventuale variazione di costo dell'energia elettrica per trazione o del canone di accesso all'infrastruttura, quando derivante da sopravvenute disposizioni normative o regolamentari delle Autorità competenti, a parità di servizio.
6. Nella determinazione dell'ammontare annuo del corrispettivo verrà comunque considerato un incremento progressivo dei ricavi a parità dei volumi di offerta. Su tale incremento dei ricavi Trenitalia assume il rischio d'impresa come impegno a prevenire fenomeni di evasione, pari al recupero di ricavi dello 0,5% annuo.

Articolo 5 Personale e materiale rotabile

1. Nel Cds saranno stabilite le modalità di regolazione e la tempistica delle procedure di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 nel caso di subentro di nuovi affidatari dei servizi. Conseguentemente, la Regione e l'Agenzia si impegnano ad inserire nei documenti di gara, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, specifiche clausole contrattuali e sociali di riassorbimento volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'art.50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Sarà oggetto di applicazione delle suddette procedure tutto il materiale rotabile utilizzato da Trenitalia per il servizio di trasporto ferroviario della Regione, ivi compreso quello di successiva immissione ai sensi dell'art. 16 del vigente Cds tra Regione e Trenitalia.

Articolo 6 Debito informativo e controlli

1. Le parti condividono il rispetto degli obiettivi di cui al DPCM 11 marzo 2013 e a tale fine il Cds sarà orientato alla massima trasparenza e simmetria informativa sia riguardo ai servizi prestati che per gli aspetti tecnico-economici con la previsione di una attività di monitoraggio e controllo periodico anche delle componenti di costo e di ricavo che dovranno comunque risultare in linea con eventuali incrementi stabiliti

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del processo di adeguamento del DPCM 11 marzo 2013.

2. Il Cds definirà i contenuti ed i termini del debito informativo e le azioni a tutela in caso di inadempienza.
3. La Regione si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo, controlli sulla qualità e sulle modalità di esecuzione del servizio. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di pertinenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione Piemonte e/o dell'Agenzia e/o a rilevatori individuati dalla Regione stessa e/o dall'Agenzia, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati.

Articolo 7 Interoperabilità e integrazione tariffaria dei titoli di viaggio

1. Il Cds stabilirà il percorso per la piena adesione di Trenitalia agli impegni di cui alla DGR 8-8955 del 16 giugno 2008 in materia di bigliettazione integrata e a quelli derivanti dagli sviluppi del sistema per l'interoperabilità dei titoli di viaggio che la Regione promuoverà, anche in attuazione delle previsioni di cui all'emanando decreto ex art.8 del dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 22 del 17 dicembre 2012.
2. Ai fini dell'incremento dell'utenza e degli introiti da tariffa, le Parti si impegnano a definire e ad attuare, ognuno per la parte di propria competenza, una politica tariffaria volta a favorire l'integrazione tra i diversi gestori di trasporto pubblico locale e ferroviario operanti sul territorio regionale.

Articolo 8 Azioni a tutela dell'utenza

1. Il Cds sarà fortemente orientato alla tutela del cittadino utente anche in attuazione delle previsioni dell'art. 2, comma 461 come richiamato dall'art.8 della Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24, della legge n.244/2007 e del regolamento n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Particolare attenzione

verrà posta all'attuazione delle norme di cui alla Legge Regionale 23 marzo 2016, n. 5 ed alla Legge 1 marzo 2006, n. 67.

2. Nel Cds saranno previste le azioni per facilitare il trasporto della bicicletta a bordo treno finalizzate ad incrementare l'uso integrato dei due mezzi e per sostenere l'offerta turistica regionale.
3. la Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato saranno definiti a tutela dell'utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento CE 1371/07.
4. Le somme che Trenitalia dimostrerà di aver sostenuto per l'applicazione del Regolamento CE 1371/07 andranno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
5. Il sistema delle penalità avrà lo scopo di assicurare all'utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni ed, in particolare, i relativi importi economici saranno utilizzati dalla Regione prioritariamente a beneficio della clientela, principalmente in forma di buoni sconto per l'acquisto di abbonamenti, da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo previste all'art. 17 del citato Reg. CE 1371/07.

Articolo 9 – Tavolo tecnico

Le parti istituiscono un tavolo tecnico che entro il 30 giugno 2017 elabori una proposta per la definizione delle partite pregresse ancora pendenti ed in particolare:

- a) verifica adempimenti di cui al CdS 2011–2016 e restanti quote Regione Piemonte/Trenitalia, nonché convenzione per il cofinanziamento di locomotive E464;
- b) pagamento crediti pregressi CdS Regione Piemonte e Agenzia della Mobilità Piemontese;
- c) definizione delle criticità legate alle modalità di tariffazione;
- d) modalità di libero accesso al servizio ferroviario del personale delle forze di polizia

- e delle altre categorie previste dalla legge;
- e) definizione delle credenziali per la libera circolazione dei dipendenti della Regione e/o dell'Agenzia per attività di monitoraggio;
 - f) variazioni nelle composizioni dei convogli e applicazione tassi di inflazione;
 - g) Carta Tutto Treno;
 - h) adesione al progetto biglietto integrato Piemonte e cofinanziamento investimenti (BIP).

Il medesimo Tavolo tecnico provvederà alla elaborazione di una proposta tecnica per la definizione del nuovo sistema di determinazione e fatturazione del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4.

